

Il Presidente

Roma, 7 aprile 2021

Prot. 2177/21 tramite posta elettronica

Ai Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali

e p.c. Ai Consiglieri regionali dell'Ordine loro sedi

Oggetto: Circolare n. 00/2021 – D.L. 01 aprile 2021 n. 44 – Obbligo vaccinale per gli esercenti le Professioni Sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Cari Presidenti,

con la presente per informarVi che il Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei provvedimenti tesi a contrastare la diffusione del contagio del Covid-19, ha emanato il D.L. 01 aprile 2021 n. 44 (pubblicato sulla G.U. n. 79 del 1° aprile 2021) che, tra l'altro, ha introdotto l'obbligo vaccinale anche per la categoria professionale degli Assistenti Sociali analogamente a quanto previsto per le Professioni Sanitarie e Sociosanitarie. In particolare, l'art. 4 del menzionato Decreto Legge, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario", stabilisce che:

- O Comma 1: "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano";
- O Comma 3: "Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede";
- Ocomma 6: "Decorsi i termini di cui al comma 5, <u>l'azienda sanitaria locale</u> competente accerta <u>l'inosservanza dell'obbligo vaccinale</u> e, previa acquisizione



Il Presidente

delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, <u>ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato</u>, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".

- Ocomma 7: "La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza".
- O Comma 9: "<u>La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021</u>".

In sintesi, in forza della richiamata normativa, che introduce l'obbligo vaccinale come presupposto imprescindibile per l'esercizio della Professione, ciascun Consiglio Regionale:

- a. deve inviare tempestivamente alla Regione, ovvero alla Provincia autonoma in cui ha sede, l'elenco di tutti i propri iscritti con i seguenti dati salvo loro diversa indicazione:
 - nome, cognome e codice fiscale di tutti coloro che risultano essere iscritti al proprio Albo professionale, compresi coloro che sono stati resi destinatari di sanzioni disciplinari;
 - data e numero di iscrizione;
 - indirizzo PEC;
 - residenza;

b. può procedere alla menzionata trasmissione degli iscritti all'Albo professionale a mezzo PEC, al fine di ridurre tempi e costi;

c. al ricevimento della comunicazione da parte dell'Azienda Sanitaria locale dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale dell'iscritto, comunica a quest'ultimo che l'accertamento della ASL determina la sospensione dal diritto di <u>svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.</u>

Cordiali saluti

Gianmario Gazzi

Pracio Palli